



Istanza presentata al PCN Italiano il 17 giugno 2015 da

Douglas Linares Flinto nei confronti di ENI S.p.A.

VALUTAZIONE INIZIALE

Presentazione dell'istanza

1. Il giorno 17 giugno 2015 il sig. Douglas Linares Flinto, cittadino brasiliano (di seguito: l'istante), presentava istanza al PCN Italiano nei confronti di ENI S.p.A., lamentando di essere stato licenziato ingiustamente nel 2001 da Agip do Brasil, all'epoca (e sino al 2004) società del Gruppo ENI, presso cui lavorava come dirigente. A dire dell'istante tale licenziamento era avvenuto dopo avere scoperto un sistema fraudolento prontamente denunciato al Presidente di Agip do Brasil.

Il sig. Flinto presentava ricorso anche al Comitato Etico e al Consiglio di amministrazione denunciando che il comportamento della società nei suoi confronti violava le disposizioni dei Codici etici.

2. Il sig. Flinto lamentava, allo stesso modo, il susseguente comportamento persecutorio di ENI S.p.A. nei suoi confronti in quanto informatore (whistleblower), attraverso una "azione legale frivola" (frivolous lawsuit) avviata dalla Società dinanzi al giudice italiano nel 2009.

Comunicazioni tra il PCN e l'istante

3. Nel corso di contatti informali precedenti alla presentazione dell'istanza, il PCN aveva informato l'istante che non è compito del PCN stabilire se un'azione legale sia frivola o più o meno fondata, in quanto questa valutazione spetta al giudice.

Capitoli delle Linee Guida OCSE interessati

4. Nell'istanza venivano indicate come aree delle Linee Guida interessate dal caso le seguenti: *Diritti umani; Occupazione e Relazioni industriali.*
5. Il 2 luglio 2015 il PCN chiedeva all'istante, di fornire, in relazione all'istanza, ulteriori dettagli sui fatti e di precisare quali fossero, esattamente, i capitoli e paragrafi delle Linee



Guida che riteneva essere stati violati. Il PCN faceva altresì presente che, in considerazione del momento in cui i fatti si erano verificati, occorreva far riferimento alla versione delle linee guida antecedente alla revisione del 2011.

6. A tale richiesta il sig. Flinto rispondeva, il 3 luglio 2015, asserendo che la condotta rilevante dell'impresa non si era esaurita nel 2001 e che alcuni sviluppi importanti si erano avuti in epoca recente; pertanto, bisognava fare riferimento alle Linee Guida in versione attuale, e segnatamente ai seguenti capitoli:

II. Principi generali

[...] A. le imprese dovrebbero: "6"; "8", "9", "10", "11" e "12":

Commenti ai principi generali: "7", "8", "13"

III. Divulgazione di informazioni

3. Le imprese sono invitate a fornire informazioni supplementari, che potrebbero: "a", "b", "c",

Commenti alla divulgazione di informazioni: "34"

IV. Diritti umani

Gli Stati hanno il dovere di tutelare i diritti umani. Nel quadro dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, degli obblighi internazionali in materia dei paesi in cui operano, nonché delle leggi e dei regolamenti nazionali in merito, le imprese dovrebbero: "1", "2" e "6".

Commenti ai diritti umani: "42"

Informativa alla multinazionale

7. Con lettera, inviata via e-mail il 02 luglio 2015, il PCN italiano si limitava ad informare ENI S.p.A. – in persona dell'Amministratore delegato e, per conoscenza, del Presidente del Comitato Sostenibilità e Scenari – dell'istanza presentata da Douglas Linares Flinto;
8. ENI S.p.A, riteneva utile inviare al PCN un nota (recante data 9 luglio 2015) nella quale evidenziava che:
- l'istante, licenziato nel 2001, aveva proposto azione contro Agip Do Brasil dinanzi al giudice brasiliano ed era risultato soccombente;
 - a partire dal 2002 l'istante, in proprio e quale rappresentante del Brazilian Institute of Business Ethics, aveva inviato ad una moltitudine di persone e di istituzioni terze un gran numero di e-mail di contenuto diffamatorio nei confronti di ENI; nel 2014





aveva, poi, provveduto alla creazione di un blog (<http://blogenisway/blogsport.it/>) destinato ad accogliere e pubblicare notizie negative su ENI;

- c) conseguentemente, ENI aveva intrapreso, nel 2009, un'azione civile per diffamazione contro Flinto, causa tutt'ora in corso in appello.
- d) nel 2015, la Società aveva depositato un esposto nei confronti di Flinto presso la Procura della Repubblica di Roma.

Informativa al PCN brasiliano

- 9. Con lettera (spedita via e-mail –il 15 luglio 2015) il PCN italiano informava il PCN brasiliano dell'istanza ricevuta, chiedendo, in particolare:
 - a) di confermare quanto già comunicato via e-mail al PCN italiano nel 2013, in merito all'istanza presentata dal sig. Flinto contro ENI sulla stessa vicenda;
 - b) se altre istanze fossero state presentate dal Sig. Flinto al PCN brasiliano sul medesimo oggetto,
 - c) ogni informazione possibile sul giudizio instaurato dal Sig. Flinto dinanzi al giudice brasiliano a partire dal 2003;
 - d) ogni altra informazione pertinente e rilevante in merito al caso.
- 2. Il PCN brasiliano rispondeva, il 23 luglio 2015, confermando che:
 - a) si ribadivano le informazioni riportate nella e-mail datata 11 Settembre 2013 (vale a dire che il PCN brasiliano ha respinto l'istanza presentata all'epoca dal sig Flinto, rifiutando la notifica in base ai suoi criteri di ammissibilità delle notifiche (Delibera PCN n. 01/2012), in cui si afferma, tra l'altro, che (i) i fatti in violazione delle linee guida dell'OCSE non possono essere avvenuti più di 12 mesi prima della presentazione dell'istanza al PCN; e (ii) non possono essere oggetto di una sentenza definitiva in sede giurisdizionale) .
 - b) nessun'altra istanza era stata presentata dal Sig. Flinto al PCN brasiliano in relazione alla medesima vicenda;
 - c) Il signor Flinto aveva convenuto in giudizio AGIP do Brasil, parte del gruppo ENI, il 1 ° agosto 2003 per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il Giudice del





Lavoro brasiliano - 18° São Paulo Contea - il 29 marzo del 2004 aveva respinto il ricorso e assolto la società con sentenza definitiva.

Esiti della valutazione iniziale

3. Quando riceve un'istanza, il PCN deve effettuare una prima valutazione delle questioni sollevate, per determinare se meritino di essere approfondite (Linee Guida, *Indicazioni procedurali*, I, C, 1 e *Commenti alle procedure di attuazione*, I, 25-27);
4. Nel procedere alla valutazione iniziale, il PCN deve stabilire, in particolare, se la questione sia stata sollevata "in buona fede" e se sia pertinente rispetto all'attuazione delle Linee Guida. A tal fine, il PCN deve considerare principalmente:
 - a) l'identità della parte coinvolta e il suo interesse alla questione;
 - b) la rilevanza della questione e degli elementi di supporto;
 - c) il legame verosimile tra le attività dell'impresa e la questione sollevata nell'istanza specifica;
 - d) la pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali;
 - e) il modo in cui questioni simili siano o siano state trattate in sede nazionale o internazionale;
 - f) la funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee Guida.
5. Il caso sottoposto al PCN dal Sig. Douglas Linares Flintó presenta fatti che risalgono al 2001, esso è stato trattato e, in buona parte, definito sia dai giudici nazionali sia dal PCN brasiliano (*infra*).
6. Tali circostanze non lasciano intravedere uno spazio utile di mediazione tra le parti né un qualche contributo positivo da dare alla risoluzione delle questioni sollevate. Non vi è, quindi, funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee Guida (criterio *sub f*). Inoltre le decisioni giurisdizionali hanno una rilevanza notevole rispetto al caso di specie (criterio *sub d*).



*Ministero delle
Sviluppo Economico*



7. Stando alle informazioni acquisite, la controversia principale, relativa al licenziamento, è stata definita nel 2004 dal Giudice brasiliano che ha stabilito essere il licenziamento avvenuto nel rispetto della legge.
8. Sul punto, questo PCN ritiene di attenersi a tale conclusione, non rientrando nella sua competenza mettere in discussione le pronunce giurisdizionali.
9. Per quanto attiene alla diversa e distinta questione dell'asserito comportamento persecutorio di ENI nei confronti dell'istante, consistito nell'esperimento delle vie legali dinanzi agli organi giurisdizionali italiani, detto comportamento appare come la reazione alla campagna portata avanti dall'istante nei confronti del Gruppo in qualità di presidente del Brazilian Institute of Business Ethics. Come ricordato il sig. Flinto ha inviato "dozzine e dozzine" [nelle sue parole] di e-mail ai vertici di ENI S.p.A., ma anche agli stakeholder della stessa, al governo italiano e ad una moltitudine di persone e di istituzioni, nonché pubblicato attraverso il summenzionato blog notizie negative su ENI.
10. I rapporti tra le parti sono infatti esacerbati da un annoso crescendo di mosse e contromosse. Tale questione è stata portata alla cognizione degli organi giurisdizionali italiani e, a detta dell'istante, nel corso del procedimento è stato esperito un tentativo di accordo tra le parti che è fallito.
In questo contesto è difficile intravedere uno spazio di mediazione e soluzioni funzionali all'attuazione efficace delle Linee Guida.
11. Va, infine, ricordato che, nel giugno 2013, il caso è già stato portato, dal medesimo istante, all'attenzione del PCN brasiliano che lo ha valutato non meritevole di approfondimento, vertendo su fatti troppo risalenti nel tempo.

Alla luce di tali considerazioni, questo PCN ritiene che l'istanza specifica presentata dal signor Douglas Linares Flinto nei confronti di ENI S.p.A., in data 17 giugno 2015, non meriti di essere approfondita.

Roma, 03 AGO. 2015

DIRETTORE GENERALE
DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE

Stefano Firpo